

# INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "Foiano di Valfortore"

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING  
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI**



**Edison Rinnovabili Spa**  
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano



Progettazione Coordinamento	<b>GEKO S.p.A.</b> Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM) Tel. 06.88803910   Fax 06.45654740 E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it 		<b>GVC S.r.l. Società di Ingegneria</b> Via Nazionale Sauro, nr 126 - CAP 85100 Potenza (PZ) Tel. 09.71286145 E-Mail: gmr@gvcingegneria.it 		
	Progettazione	<b>Seingim</b> Vicolo degli Olmi, nr 57 - 30022 Ceggia (VE) Tel. 04.21323007 E-Mail: info@seingim.it 		Studi Geologico-Idrologico Idraulico	<b>Geol. Antonio Di Biase</b> Piazza Padre Prosperino Gallipoli, nr 9 75024 Montescaglioso (MT) Tel. 347.059 7967
Studio Acustico Studio avifaunistico		<b>Teasistemi</b> Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI) Tel. 05.06396101 E-Mail: info@tea-group.com 			Studi Naturalistici e Forestali
	Opera	<b>Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 66,6 MW nel Comune di Foiano di Valfortore e relative opere di connessione alla località "Monte Barbato - Piano del Casino" con smantellamento di n. 47 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 33,20 MW.</b>			
Nome Elaborato:			Folder:		
GK-EN-C-FV-TB-ET-0049-01					
Descrizione Elaborato:					
Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento programmatico					
01	Maggio 2024	Emissione per progetto definitivo	Seingim S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.
00	Novembre 2023	Emissione per progetto definitivo	Seingim S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-	Integrale Ricostruzione Foiano			
Formato:	A4	Codice progetto AU   <input type="text" value="XXXXXX"/>			

## SOMMARIO

1	PREMESSA .....	2
2	PIANIFICAZIONE ENERGETICA .....	2
2.1	Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) .....	2
2.1.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	4
2.2	LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI .....	4
2.2.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	4
2.3	D.G.R. REGIONE CAMPANIA "MISURE IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI E DI PRODUZIONE ENERGETICA" .....	5
2.3.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	6
3	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA .....	6
3.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R) .....	6
3.1.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	7
3.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) .....	15
3.2.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	16
3.3	PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE E PROVINCIALE .....	22
3.3.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	23
3.4	VINCOLI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI PRESENTI NELL'AREA DI UBICAZIONE DEL PROGETTO .....	23
3.4.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO .....	23
3.5	ZONE A PROTEZIONE SPECIALE E SITI D'INTERESSE COMUNITARIO .....	26
3.5.1	Natura 2000 .....	26
3.5.2	Aree IBA .....	31
3.5.3	Zone Umide Ramsar .....	32
3.6	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) .....	33
3.7	Vincolo idrogeologico .....	35
3.8	Pianificazione Locale .....	37
3.8.1	Piano Urbanistico Comunale del Comune di Foiano di Val Fortore (BN).....	37
3.8.2	Piano Regolatore Generale Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN).....	37
3.8.3	Verifica di compatibilità del Progetto .....	37
4	ANALISI DELLE ALTERNATIVE AL PROGETTO .....	38

## 1 PREMESSA

---

Il presente documento rappresenta il quadro di analisi della compatibilità degli interventi in progetto con i Piani e i Programmi che interessano l'area di intervento, e nello specifico, riguarda le aree interessate dalla realizzazione del Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 66,6 MW nel Comune di Foiano di Valfortore (BN) e relative opere di connessione alla località "Monte Barbato - Piano del Casino" con smantellamento di n. 47 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 33,20 MW.

Nei paragrafi che seguono si riporta il quadro della pianificazione territoriale vigente sul territorio di progetto, utile per operare la "verifica di compatibilità" con gli obiettivi dell'intervento in oggetto.

I piani, possono essere suddivisi a seconda della loro scala di riferimento (interregionali, regionali, interprovinciali o provinciali) e dei loro contenuti (territoriali o di settore).

## 2 PIANIFICAZIONE ENERGETICA

---

### 2.1 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è il documento regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale, lungo un arco temporale sino al 2020. Esso costituisce attuazione in Campania degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11.12.1997, ratificato con legge 1.06.2002 n.120.

Successivamente si sono registrati cambiamenti in ambito economico e tecnologico, tali da richiedere l'adozione da parte della Commissione Europea del Libro Verde "Un quadro per le politiche dell'Energia e del Clima all'orizzonte del 2030" che, pur ponendosi in continuità con le politiche e gli obiettivi precedenti, include una riflessione su quanto si intende perseguire a livello europeo entro il 2030. In seguito alla consultazione degli Stati membri la Commissione ha pubblicato la Comunicazione quadro per le politiche energia e clima 2030, i cui obiettivi clima-energia sono:

- riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, con obiettivi vincolanti per gli Stati membri per i settori non-ETS;
- raggiungimento del 27% di energie rinnovabili sui consumi finali di energia, vincolante solo a livello europeo;
- aumento dell'efficienza energetica del 27%, passibile di revisione per un suo innalzamento al 30% ma non vincolante.

Con DGR n.475 del 18 marzo 2009 la Giunta Regionale della Campania ha adottato la proposta di P.E.A.R., che non ha ancora concluso l'iter approvativo in Consiglio Regionale.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.166 del 21/07/2016, pubblicato sul BURC n.510 del 25/07/2016, è stato istituito un Tavolo Tecnico per l'elaborazione, entro novanta giorni, del PEAR e per la proposizione di interventi in materia di Green Economy. Il citato Tavolo Tecnico ha trasmesso un "Documento

Preliminare sulla Programmazione Energetica in Campania" propedeutico alla redazione della "Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania".

Con Delibera di Giunta Regionale n.533 del 4/10/2016 sono stati approvati i primi provvedimenti urgenti ed indifferibili in materia di fonti energetiche rinnovabili, e con DGR n.574 del 25/10/2016 si è deliberato di prendere atto del lavoro svolto dal predetto Tavolo Tecnico demandando alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, l'avvio della fase di consultazione e ascolto degli stakeholders sulle strategie di politica energetica declinate nel redigendo PEAR.

Con la DGR n. 363 del 20/06/2017, la Giunta regionale ha preso atto del documento denominato "Piano Energetico Ambientale Regionale", da considerarsi preliminare rispetto all'adozione del PEAR definitivo, demandando alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con Decreto Dirigenziale n. 253 del 19/07/2019 della Direzione generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si è proceduto alla presa d'atto in sede tecnica della proposta di "Piano Energia e Ambiente Regionale" e dei connessi elaborati. Il 10/10/2019 si è conclusa la fase di consultazione pubblica prevista ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla proposta di "Piano Energia e Ambiente Regionale".

In coerenza con la Strategia Energetica Nazionale ed il quadro normativo, gli obiettivi a cui mira il PEAR possono essere raggruppati in tre macro obiettivi che tengono conto anche dello scenario territoriale di riferimento:

- aumentare la competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi energetici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali;
- raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione verso uno scenario de- carbonizzato puntando ad uno sviluppo basato sulla generazione distribuita (ad esempio per fonti come il fotovoltaico e le biomasse) e ad un più efficiente uso delle risorse già sfruttate (ad esempio, per la risorsa eolica, mediante il repowering degli impianti esistenti e la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative).
- migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture di rete.

L'introduzione di politiche volte a "decarbonizzare" l'economia, cioè a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, offrirà importanti opportunità commerciali nei settori tecnologici legati all'efficienza energetica ed alle energie rinnovabili, promuovendo il contenimento della spesa relativa all'approvvigionamento energetico, una modernizzazione in chiave ecologica del sistema economico e la creazione di comunità locali più sostenibili. Le politiche energetiche regionali saranno, quindi, cruciali per riconvertire il sistema Campania verso un modello di mercato concepito a basse emissioni, a partire dalla dimensione locale, con l'individuazione dell'Ente locale, quale referente diretto e interlocutore privilegiato per il governo del territorio e delle aree urbane, industriali e rurali.

Il PEAR è stato preceduto dalla elaborazione di "Linee d'indirizzo strategico" - approvate con l'aggiornamento del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) con delibera di G.R. n. 962 del 30/05/2008 -, che hanno definito finalità, obiettivi e approccio metodologico per la redazione del Piano "quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell'ambito delle azioni a sostegno dell'uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti". Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) si propone come un contributo alla programmazione energetico-ambientale del territorio con l'obiettivo finale di pianificare lo sviluppo delle FER, rendere energeticamente efficiente il patrimonio edilizio e produttivo esistente, programmare lo sviluppo delle reti distributive al servizio

del territorio e disegnare un modello di sviluppo costituito da piccoli e medi impianti allacciati a reti "intelligenti" ad alta capacità, nella logica della smart grid diffusa.

### 2.1.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

Il progetto rientra pienamente negli obiettivi della politica energetica, prevedendo la dismissione di n. 47 aerogeneratori di vecchia generazione e sostituendoli con n.10 pale di nuova generazione.

## 2.2 LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Il decreto ministeriale Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 – “Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili” disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio, con particolare attenzione per gli impianti eolici.

La costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata.

Particolare attenzione è riservata all'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio: elementi per la valutazione positiva dei progetti sono, ad esempio, la buona progettazione degli impianti, il minore consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree degradate (cave, discariche, ecc.), soluzioni progettuali innovative, coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, ecc. Agli impianti eolici industriali è dedicato un apposito allegato che illustra i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

Le Regioni e Province autonome possono individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Per ciascuna aree dovranno però essere spiegati i motivi dell'esclusione, che dovranno essere relativi ad esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata o prevedere misure di compensazione in favore di Regioni e Province. Solo per i Comuni possono essere previste misure compensative, non monetarie, come interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.

Nell'Allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" vengono discusse le Linee Guida per l'inserimento degli impianti nel territorio. Il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità al suddetto allegato, costituisce un elemento di valutazione favorevole del Progetto.

### 2.2.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

In base a quanto indicato nel punto f dell'allegato 3 del Decreto, in merito alle aree non idonee all'installazione di impianti FER, gli aerogeneratori di progetto:

- non interferiscono con siti UNESCO;
- non sono all'interno di coni visuali;
- non sono in prossimità di parchi archeologici ed aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale e storico/religioso;

- non interferiscono con aree naturali protette appartenenti al "VI Elenco ufficiale aree protette – EUAP";
- Non interferiscono con zone umide RAMSAR;
- Non interferiscono con aree incluse nella Rete Natura 2000; ; il sito di interesse più vicino si trova a 530 m a est dell'impianto e riguarda la perimetrazione SIC - ZPS IT8020016 " Sorgenti a Alta Valle del Fiume Fortore"
- Non interferiscono con Important Bird Areas ; l'area più prossima è l'IBA "Monti della Daunia" che dista 1.150 m dalla pala di progetto n°6;
- Non interferiscono con aree agricole interessate a produzioni di qualità;
- Non ricadono all'interno delle aree soggette a rischio di alluvioni perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente
- l'aerogeneratore WTG07 rientra nella pericolosità elevata della carta di rischio frana del PAI.

### **2.3 D.G.R. REGIONE CAMPANIA "MISURE IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI E DI PRODUZIONE ENERGETICA"**

La Regione Campania con L.R. n° 6 del 5 aprile 2016, art. 15 "Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse" co.2 sancisce che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

- aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati;
- aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;
- aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;

aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.

Con D.G.R. 533 del 04/10/2016 la Regione Campania definisce, dunque, i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20kW, ai sensi del co.1 dell'art. 15 della L.R. n°6 del 5/04/2016. In particolare, le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 KW, sono individuate sulla base di due parametri:

Concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di tutela delle aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016;

Aree di tutela per tutti gli altri casi in cui si verificano i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016.

La suddetta D.G.R. è stata recentemente oggetto di modifiche a causa di una serie di sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

### 2.3.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

Come evidenziato dall'analisi di compatibilità del paragrafo 2.2.1, l'aerogeneratore WTG07 rientra nella pericolosità elevata della carta di rischio frana.

Le opere di Progetto ricade interamente in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267.

## 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

---

### 3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R)

In attuazione all'art. 13 della L.R. n. 16 del 22 gennaio 2004 "Governo del Territorio", mediante deliberazione n. 1956 della Giunta Regionale Campania - Area Generale di Coordinamento - è stato approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR). Il PTR è il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione territoriale, si propone come un piano di inquadramento, di indirizzo e di promozione di azioni integrate. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione;
- documento di piano;
- linee guida per il paesaggio in Campania;
- cartografia di piano.

Il Documento di Piano individua cinque Quadri Territoriali di Riferimento (QTR) utili ad attivare una pianificazione di area vasta concertata con le Province. I QTR sono i seguenti:

- Quadro delle reti;
- Quadro degli ambienti insediativi;
- Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo;

- Quadro dei campi territoriali complessi;
- Quadro delle modalità per lo svolgimento di buone pratiche.

Le Linee guida per il paesaggio all'interno del Piano Territoriale Regionale rispondono a tre esigenze specifiche:

- adeguare la proposta di PTR e le procedure di pianificazione paesaggistica in Campania ai rilevanti mutamenti intervenuti nella legislazione internazionale (Convenzione Europa del Paesaggio, ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006 n. 14), ed in quella nazionale, con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157);
- definire direttive, indirizzi ed approcci operativi per una effettiva e coerente attuazione, nella pianificazione provinciale e comunale, dei principi di sostenibilità, di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, dei paesaggi, dello spazio rurale e aperto e del sistema costiero, contenuti nella legge L.R. 16/04;
- dare risposta alle osservazioni avanzate in seno alle Conferenze provinciali di pianificazione, richiedenti l'integrazione della proposta di PTR con un quadro di riferimento strutturale, supportato da idonee cartografie, con valore di statuto del territorio regionale.

Attraverso le Linee guida per il paesaggio si vuole indicare alle province ed ai Comuni un percorso coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/2004. In particolare, le Linee guida:

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione e salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione delle disposizioni in materia paesaggistica, difesa del suolo e delle acque, protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali all'interno dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;

### 3.1.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, che costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei Piani Urbanistici Comunali. Essa comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica dei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei Piani Urbanistici Comunali, nonché dei piani di settore di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/04 e costituisce la base strutturale degli stessi.

La carta dei paesaggi della Campania definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico – naturalistiche, agro - forestali, storico – culturali e archeologiche, semiologico – percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi.

Il PTR definisce 51 Ambiti di paesaggio e le relative figure territoriali considerando gli ambiti come aree paesaggistiche in cui sono evidenti le dominanti paesaggistiche che connotano l'identità di lunga durata del territorio, in relazione alla loro morfologica e alle caratteristiche storico-culturali.





Figura 1- Suddivisione del Territorio campano in Ambiti Paesaggistici - fonte PTR

L'area d'intervento interessa il territorio del comune di Foiano di Val Fortore e Montefalcone di Val Fortore e ed è collocato nell'Ambito Paesaggistico n.18 denominato "Fortore e Tammaro".

Con riferimento agli elaborati del piano (vedi Tavola GK-EN-C-FV-TB-ET-0010-00). è stato rilevato che:

- L'area dell'impianto ricade in ambiente insediativo n°7 "Benevento".
- L'area dell'impianto ricade in ambito di paesaggio n°18 "Fortore e Tammaro".
- L'area d'impianto ricade in un ambito sorgente di rischio sismico di elevata sismicità.
- L'impianto non interferisce con Strutture Storiche Archeologiche del Paesaggio.
- L'impianto non ricade all'interno di Aree Protette.
- L'impianto non interferisce con Geositi.



direttrice nord sud.

Si può osservare pertanto che l'opera il "Progetto di rifacimento", con la dismissione di numerose macchine (37) e sostituzione con 10 macchine di nuova concezione, attraverso le azioni di ripristino dei siti di impianto, consentirà a molte aree attualmente occupate da strade di servizio e piazzole, di tornare allo stato originario dei luoghi, con un aumento della biodiversità locale e della qualità dell'ambiente rurale nel suo insieme.

Per quanto concerne l'analisi paesaggistica, tra gli obiettivi della Regione Campania, vi è quello della promozione della qualità del paesaggio, tale obiettivo viene realizzato attraverso la presa visione delle decisioni pubbliche di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione paesaggistica del territorio Regionale. Per la realizzazione di tale principio, vengono rispettati i seguenti principi:


- Sostenibilità;
- Qualificazione dell'ambiente di vita;
- Minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente;

In particolare in relazione al Quadro delle Reti, limitatamente alla Rete Ecologica Regionale, il PTR ha tra i suoi obiettivi strategici:

- Riconoscimento dell'importanza della risorsa naturale come un valore sociale non separabile da altri.
- Ricercare "forme di recupero e tutela" di territorio degradato e/o vulnerabile.
- Incentivare l'agricoltura per contribuire alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dei paesaggi e dell'ambiente, favorendo la salvaguardia della biodiversità vegetazionale e faunistica, la gestione integrata dei biotopi, nonché la conservazione del suolo e della qualità delle risorse idriche.
- Valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e l'implementazione della naturalità del territorio, con l'eliminazione dei detrattori ambientali.

Dall'analisi della cartografia di piano consultata, l'area di indagine non ricade in ambiti di corridoi della rete Ecologica presenti nella Regione, tra cui i più importanti sono il "Corridoio regionale trasversale" nella direttrice est-ovest e che riguarda l'ambito del Fiume Calore e il "Corridoio Appenninico principale", della rete ecologica appenninica, nella

- Sviluppo endogeno;
- Sussidiarietà;
- Collaborazione inter-istituzionale e co pianificazione;



- Coerenza dell'adozione pubblica;
- Sensibilizzazione, formazione e educazione;
- Partecipazione e consultazione.

L'intero processo di elaborazione integrato di piano alle diverse scale, che a livello regionale viene approfondito solo alcune parti, può essere riassunto nel seguente schema:

- l'inquadramento strutturale (nel sistema interdisciplinare di interpretazione);
- le elaborazioni di sintesi (tipologie e per ambiti);
- le linee strategiche e di indirizzo normativo (che riguardano sia gli aspetti generali, delle
- tipologie di beni e situazioni, che quelli specifici, degli ambiti).

Dagli elaborati di piano riferiti alla tematica della "Carta dei paesaggi della Campania- Sistemi del territorio ambiti di paesaggio" vengono distinte le seguenti zone:

- territorio rurale e aperto sulla base di una classificazione dei sistemi di risorse naturalistiche e agroforestali che risultano dalle grandi caratterizzazioni geomorfologiche: montagna, collina, complesso vulcanico, pianura e fascia costiera;
- territorio prevalentemente costruito, sulla base di categorie tipologiche di beni: il tessuto urbano, i beni extraurbani, la viabilità, i siti archeologici.

L'area di progetto rientra in "16- Colline dell'Alto Tammaro e Fortore", caratterizzato da un paesaggio costituito da colline a morfologia

irregolarmente ondulata, con ampi pianori sommitali, delimitati da versanti da moderatamente ripidi a molto ripidi, irregolarmente ondulati, estesamente interessati da movimenti di massa e dinamiche di erosione accelerata. L'uso dominante è a seminativo nudo con campi aperti, privi di delimitazioni con elementi vivi (siepi, filari) o inerti.

<b>Cartografia di piano</b>	<b>Sovrapposizione del Progetto con la risorsa ambientale/storico culturale individuata dal PTR</b>	<b>Coerenza/contrasto del Progetto con il PTR</b>
Rete ecologica	Il Progetto non ricade all'interno delle "aree di massima frammentazione ecosistemica" e nei "corridoi individuati, in particolare quello Appenninico principale, quelli regionali trasversali e costieri tirrenici".	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Aree protette e siti Unesco	Il Progetto non ricade all'interno di siti Unesco, Parchi Nazionali, Regionali e riserve naturali; non interessa Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC).	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Sistemi territoriali di sviluppo	Il Progetto ricade all'interno del Sistema Territoriale di Sviluppo C2 - Fortore	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
STS dominanti	L'area di Intervento ricade nel Sistema Territoriale di Sviluppo a dominante Rurale - Manifatturiera.	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Visioning preferita	Il Progetto ricade nelle "Aree a vocazione agro-zootecnica degradate sottoposta a pressione insediativa e produttiva".	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Visioning tendenziale	L'area di intervento ricade nelle "Aree vallive irrigue con tendenza a specializzazione produttiva".	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Risorse naturalistiche e agroforestali	Il Progetto ricade nella categoria B3 "Aree agricole dei rilievi collinari".	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Sistemi del territorio rurale e aperto	Il Progetto ricade nel Sistema n.16 "Colline dell'Alto Tammaro e Fortore".	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Strutture storiche del paesaggio	Il Progetto non riguarda i beni storici extraurbani, i siti archeologici, le centuriazioni romane e gli ambiti di paesaggio archeologici.	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR
Ambiti di paesaggio	Il Progetto ricade nell'ambito n. 18 "Fortore e Tammaro".	Il progetto non risulta in contrasto con il PTR




Figura 2- Inquadramento area di progetto su PTR -Rete ecologica ed aree protette

Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico nel Comune di Foiano di Valfortore e relative opere di connessione alla località "Monte Barbato - Piano del Casino" con smantellamento di n. 47 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 33,20 MW




Figura 3- Inquadramento area di progetto su PTR -Strutture storiche e archeologiche e Risorse Naturali




Figura 4 - Inquadramento area di progetto su PTR -Sistemi territoriali dominanti e Sistemi territorio rurale e aperto




Figura 5 - Inquadramento area di progetto su PTR -Visioning preferita e Visioning Tendenziale

### 3.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento nella sua interezza è stato approvato dal Consiglio Provinciale il 26/07/2012 con delibera n. 27.

La verifica di compatibilità del Piano, da parte della Regione Campania, è stata approvata con D.G.R. n. 596 del 19/10/2012, pubblicata sul Bure n. 68 del 29/10/2012.

Il PTCP, come stabilito dalla L.R. 13/2008, non ha valore paesaggistico ma concorre alla formazione del Piano Paesaggistico Regionale, che sarà redatto congiuntamente da Regione Campania e MiBAC; all'art. 3 delle stesse NTA del Piano, per altro, si precisa che il Piano è attuativo della Convenzione europea del paesaggio e assume la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio provinciale come una finalità primaria.

Tale Piano si articola e contiene una componente strutturale, in cui sono espresse disposizioni strutturali e strategiche, ed una componente programmatica, in cui sono definiti i criteri di dimensionamento sostenibile

delle trasformazioni insediative, i POP prioritari, i criteri di formazione dei piani di settore, gli interventi infrastrutturali da realizzare, la quantificazione degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere previste.

Gli elaborati costitutivi del PTCP comprendono la Parte strutturale, contenente il Quadro conoscitivo - interpretativo (Sezione A) ed il Quadro strategico (Sezione B), e la Parte programmatica (Sezione C), costituita da una relazione ed allegati grafici. A questi documenti si aggiungono le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati relativi alla VAS. In particolare, l'introduzione alla parte strutturale, la relazione della parte strutturale, le tavole della parte strutturale - Quadro conoscitivo - interpretativo, la relazione della parte strutturale - quadro strategico, la relazione della parte programmatica e gli allegati tecnici e procedurali delle NTA hanno valore descrittivo; le tavole della parte strutturale - quadro Strategico, della parte Programmatica e le NTA, hanno valore normativo, di direttiva, indirizzo o prescrizione.

In merito all'efficacia della disciplina si precisa, come riportato nelle stesse norme, che le direttive formulano "disposizioni

metodologiche e/o procedurali che i Comuni debbono applicare nella redazione dei PUC"; gli Indirizzi tecnici esprimono disposizioni di merito che i Comuni debbono osservare nella redazione dei PUC "specificandole o interpretandole in modo motivato e compiutamente argomentato, specie in caso di specificazioni che si discostino significativamente dalla formulazione del PTCP"; le prescrizioni, infine, sono rivolte a tutti i soggetti pubblici che debbono recepirle nei loro piani e/o programmi. Hanno direttamente valore prescrittivo anche nei confronti dei privati esclusivamente le disposizioni del PTCP inerenti a disposizioni di

piani specialistici recepite nel PTCP ovvero ad opere pubbliche approvate e finanziate indicate nel PTCP. Le prescrizioni sono limitate a divieti ed obblighi relativi a questioni inerenti la tutela di risorse non rinnovabili e la prevenzione dei rischi.

### 3.2.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

Ai fini della verifica delle categorie, individuate dal PTCP, direttamente interessate dalle diverse opere di progetto, si considerano gli elaborati cartografici che hanno valore normativo (Sezione B e C) e quindi il quadro strategico (tavole (B.1/B.4) e le tre Tavole C1, C2 e C3 della Parte Programmatica, relative al Sistema ambientale naturalistico, al Sistema storico archeologico e al Sistema infrastrutturale. Per una maggiore completezza di informazioni, si analizzerà anche la Tavola relativa al Sistema di Tutela del Quadro Conoscitivo Interpretativo che ha valore descrittivo. Si precisa che la verifica di compatibilità è stata riportata con riferimento alle cartografie più significative per il caso in esame e che contenessero informazioni diverse dagli altri strumenti urbanistici analizzati.

E' bene sottolineare che: il Progetto si compone di: impianto eolico, cavidotto MT, stazione elettrica d'utenza, impianto d'utenza per la connessione e impianto di rete per la connessione; con il termine "impianto eolico" si farà riferimento all'insieme di aerogeneratori, piazzole e viabilità d'accesso; si analizzerà la sovrapposizione dell'intero Progetto, e quindi anche del Cavidotto MT ed AT, nonostante questi siano realizzati sempre interrati e dunque senza comportare alcuna significativa modifica al contesto nel quale vengono inseriti.





Figura 6 -Inquadramento rispetto alla Tavola B1.1 Sistema ambientale Capisaldi del sistema ambientale




**Legenda**

- Limiti degli ambiti insediati
- AREE PROTETTE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO CARATTERIZZANTI PER IL SISTEMA**
  - SIC IT9020014 Bosco di Castelpagano e Torretta Tammarocchia
  - SIC IT9020009 Pendi Meridionali del Monte Mutia
  - SIC IT9020001 Alta Valle del Fiume Tammaro
  - SIC IT9020010 Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore
  - Corsi di protezione di Campolattaro
  - Corridoio Ecologico Regionale del Tammaro
  - Area di protezione del Corridoio Ecologico Regionale del Tammaro
  - Laghi di Decorata e San Giorgio la Molara
  - Località di interesse paesaggistico
- BENI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DI ARTICOLARE RILEVANZA**
  - Percorso del Regio Tratturo, lungo il cui tracciato vanno sviluppati interventi di recupero e valorizzazione
  - Emergenze storico-archeologiche caratterizzate da salvaguardare e valorizzare

**BENI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DI ARTICOLARE RILEVANZA**

- Percorso del Regio Tratturo, lungo il cui tracciato vanno sviluppati interventi di recupero e valorizzazione
- Emergenze storico-archeologiche caratterizzate da salvaguardare e valorizzare
- INTERVENTI DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE**
  - Recupero e messa in sicurezza della visibilità storica
  - Visibilità di collegamento fra aree monumentali
  - Interventi di recupero e valorizzazione per aree archeologiche o monumentali
- ATTIVITA' DI VERIFICA E DOCUMENTAZIONE: "RISCHIO ARCHEOLOGICO"**
  - Aree in cui sviluppare interventi di esplorazione archeologica o con campagne di scavo in corso
  - Aree di "rischio archeologico", aree dove condurre attività di verifica, documentazione e prospezione preliminarmente ad ogni intervento di trasformazione
- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE MONUMENTALI**
  - Edifici o aree di interesse architettonico o storico-artistico
  - Via Traiana (tracciato ipotetico)

Figura 7 – Inquadramento rispetto alla tavola B.2.2.4 - Sistema insediativo e del patrimonio culturale e paesaggistico. Il sistema storico - archeologico Valle del Fortore - Regio Tratturo



**LEGENDA**

	Centri urbani
<b>INFRASTRUTTURE STRADALI: STATO DI FATTO</b>	
	Autostrada
	Raccordo autostradale
	Autostrade in corso di progettazione
	Strade Statali in esercizio
	Strade Statali in corso di realizzazione
	Strade Statali in corso di progettazione
	Strade statali da adeguare
	Strade Provinciali in esercizio
	Strade Provinciali in corso di realizzazione
	Strade Provinciali in corso di progettazione
	Strade provinciali da adeguare

**INFRASTRUTTURE STRADALI: CLASSIFICAZIONE**

	<b>STRADE DI RILEVANZA INTERREGIONALE PRINCIPALI</b> con caratteristiche a norma dell' art. 2 del Dlgs "Codice della strada" 30 aprile 1992 nr. 284 ss.mm.ii, comma 2, "tipo B".
	<b>STRADE DI RILEVANZA INTERREGIONALE SECONDARIE</b> con caratteristiche a norma dell' art. 2 del Dlgs "Codice della strada" 30 aprile 1992 nr. 284 ss.mm.ii, comma 2, "tipo C".
	<b>STRADE DI RILEVANZA INTERPROVINCIALE</b> con caratteristiche a norma dell' art. 2 del Dlgs "codice della strada" 30 aprile 1992 nr. 284 ss.mm.ii, Comma 2, "tipo C".
	<b>STRADE DI RILEVANZA PROVINCIALE PRINCIPALI</b> con caratteristiche a norma dell' art. 2 del Dlgs "Codice della strada" 30 aprile 1992 nr. 284 ss.mm.ii, comma 2, "tipo C".

Figura 8 – Inquadramento rispetto alla Tav. C3 Sistema delle infrastrutture e dei servizi Progetti strategici prioritari - infrastrutture viarie e ferroviarie




Figura 9 - Inquadramento rispetto a Sistema ambientale Sistema della tutela, Quadrante II - Nord Est

<b>Categorie del PTCP presenti nel contesto e interessate dagli interventi e manufatti del Progetto nei Comuni di San Giorgio La Molara, Molinara e Foiano di Val Fortore</b>		
<b>Tavola</b>	<b>Sovrapposizione del Progetto con le categorie individuate dal PTCP</b>	<b>Coerenza/contrasto del Progetto con il PTCP</b>
<p>Tav. B1.1 Sistema ambientale</p> <p>Capisaldi del sistema ambientale</p>	<p>Parte del Progetto interessa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Riserve secondarie di naturalità"</li> <li>• "Corridoi ecologici di livello locale del Cammarota, del Reventa..."</li> </ul>	<p>L'area di Progetto risulta già ampiamente antropizzata e non andrà ad interferire con elementi caratterizzati da elevata naturalità. Al fine di analizzare compiutamente gli effetti del Progetto sulla flora e fauna potenzialmente presente nell'area è stata redatta una Relazione flora-faunistica a cui si rimanda per approfondimenti: "GK-EN-C-FV-TB-ET-0059-00 - Relazione floristica vegetazionale, studio degli habitat</p>
<p>Tav. B2.2.4 Sistema insediativo e del patrimonio culturale e paesaggistico</p> <p>Il sistema storico - archeologico Valle del Fortore - Regio Tratturo</p>	<p>La sola viabilità d'accesso all'aerogeneratore IR Foiano 07, relativa al solo adeguamento della viabilità sterrata già esistente, risulta prossima ma non interferisce con l'area di rischio archeologico rappresentata.</p>	<p><b>Il progetto non risulta in contrasto con il PTCP</b></p>
<p>Tav. C3 Sistema delle infrastrutture e dei servizi</p> <p>Progetti strategici prioritari - infrastrutture viarie e ferroviarie</p>	<p>L'impianto eolico non interessa nessuna categoria. Un tratto del Cavidotto MT attraversa una Strada Statale in corso di progettazione. e le torri IR Foiano 01 e IR Foiano 02 interessano una Strada di Rilevanza interregionale secondaria</p>	<p>Trattandosi di un cavidotto interrato sarà possibile attraversare la futura strada statale senza particolari problemi. <b>Il progetto non risulta in contrasto con il PTCP</b></p>
<p>Tav. A1.9e2 Sistema ambientale</p> <p>Sistema della tutela, Quadrante II - Nord Est</p>	<p>L'impianto eolico, la Stazione Elettrica d'Utenza, l'impianto d'Utenza per la Connessione e l'impianto di Rete per la connessione non interessano nessuna categoria. Il cavidotto MT interessa "fiumi, torrenti, corsi d'acqua, laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", "territori percorsi dal fuoco" e "territory coperti da foreste e boschi"</p>	<p>Il cavidotto MT sarà realizzato, al di sotto della viabilità sterrata esistente, mediante tecniche di posa non invasive, garantendo l'assenza di interferenze con la sezione libera di deflusso del corso d'acqua ed inoltre essendo interrato non determinerà alcuna variazione di destinazione di uso del suolo, si evidenzia altresì che attualmente è presente il cavidotto di collegamento del parco eolico esistente. <b>Il progetto non risulta in contrasto con il PTCP</b></p>

La valutazione di compatibilità paesaggistica effettuata rappresenta che la realizzazione delle opere previste in progetto appare del tutto compatibile con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti.

### **3.3 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE E PROVINCIALE**

La legge sulla caccia n. 157 del 11/02/1992 stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare per la predisposizione dei Piani Faunistico – venatori. Con la legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012 la Regione Campania ha approvato le norme per la protezione della fauna selvatica e ha disciplinato le attività venatorie in Campania e con Deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21/12/2012 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale per il periodo 2013-2023 e tutto ciò che va aggiornato ogni cinque anni. La Provincia di Benevento con Delibera del Commissario Straordinario n.35 del 10/01/2014 ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019.

L'ATC di Benevento, sulla base delle indicazioni regionali, ha predisposto l'aggiornamento del Pfv integrandolo con la Valutazione Ambientale Strategica.

Il piano faunistico-venatorio rappresenta, nella legislazione vigente, lo strumento di governo del territorio agro-silvo-pastorale. La normativa nazionale (L. 152/92- art. 10), stabilisce che "...tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio". Le regioni e gli ambiti territoriali di caccia realizzano la pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio:

- le regioni hanno il compito di operare il coordinamento dei piani provinciali;
- gli Atc hanno il compito di predisporre i propri Pfv, articolandoli per comprensori omogenei dal punto di vista faunistico ed ambientale e definendo l'assetto territoriale di ciascun comprensorio omogeneo in termini d'istituti faunistico-venatori.

I piani faunistico-venatori comprendono (comma 8 dell'art.10 della L.n.157/1992):

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Il Piano faunistico venatorio è quindi lo strumento necessario per:

- conseguire una razionale pianificazione territoriale;
- perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica;
- tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;
- disciplinare l'attività venatoria in un'ottica di prelievo sostenibile.

### 3.3.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

L'area oggetto di intervento non ricade all'interno di parchi e riserve naturali, non è classificata come una zona a maggiore concentrazione di specie importanti di uccelli nidificanti, non interferisce con le rotte migratorie e con le aree di sosta, non è interessato da habitat rilevanti, oasi di protezione e ripopolamenti, pertanto non si riscontrano ricadute significative sulla fauna.

## 3.4 VINCOLI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI PRESENTI NELL'AREA DI UBICAZIONE DEL PROGETTO

### 3.4.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PROGETTO

#### 3.4.1.1 AREE TUTELE AI SENSI DELL'ART.136 DEL D.LGS. 42/2004- IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO




Figura 10 - Inquadramento rispetto alle aree di notevole interesse pubblico

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

#### 3.4.1.2 AREE TUTELATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.A DEL D.LGS. 42/2004- COSTE

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono nei i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

#### 3.4.1.3 AREE TUTELATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.B DEL D.LGS. 42/2004- LAGHI E AREE TUTELATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.C DEL D.LGS. 42/2004- FIUMI E CORSI D'ACQUA

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono in fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Un breve interferenza si rileva solo in corrispondenza tracciato del cavidotto MT e della viabilità di accesso. A tal proposito si evidenzia che, le opere in progetto ricadenti in tali aree interessano la sede di strade esistenti, non comportando altresì, l'alterazione dello stato dei luoghi, in quanto come è possibile evincere anche dall'elaborato di progetto di analisi delle interferenze, queste verranno superate tramite la realizzazione del cavidotto con metodologia TOC, Trivellazione orizzontale Controllata.




Figura 11 - Inquadramento area di progetto rispetto ai fiumi e corsi d'acqua

#### 3.4.1.4 AREE TUTELEATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.D DEL D.LGS. 42/2004- MONTAGNE

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono in aree interessate da montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

#### 3.4.1.5 AREE TUTELEATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.F DEL D.LGS. 42/2004- PARCHI E RISERVE

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono in aree interessate i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

#### 3.4.1.6 AREE TUTELEATE AI SENSI DELL'ART.142 LETT.G DEL D.LGS. 42/2004- BOSCHI

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, il tratto del cavidotto MT, realizzato in corrispondenza del cavidotto esistente di collegamento alla Stazione elettrica TERNA risulta interessare tale bene.

#### 3.4.1.7 AREE TUTELEATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.L DEL D.LGS. 42/2004- VULCANI

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono nei territori interessati dai vulcani.

#### 3.4.1.8 AREE TUTELEATE AI SENSI DELL'ART. 142 LETT.M DEL D.LGS. 42/2004- ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Il parco eolico in progetto e le relative opere di connessione non ricadono in zone di interesse archeologico.

### **3.5 ZONE A PROTEZIONE SPECIALE E SITI D'INTERESSE COMUNITARIO**

#### *3.5.1 NATURA 2000*

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali che presentano peculiarità e caratteristiche specifiche.

L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso la istituzione di Zone di Protezione Speciale sulla base della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della Direttiva Habitat".

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diversi migliaia di tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. Questa biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e irrinunciabile. Grande è infatti la sua importanza sia per l'approvvigionamento alimentare della popolazione mondiale in costante aumento che per lo sfruttamento a scopi farmaceutici, sia anche per il nostro benessere in generale. Ad essa dobbiamo inoltre la bellezza dei paesaggi che ci circondano.

La protezione della biodiversità è già da tempo al centro della politica ambientale comunitaria. Nonostante ciò continuano ad esservi specie in via di estinzione o destinate a divenire sempre più rare. Infatti la distruzione ed il degrado degli habitat naturali e seminaturali non tendono ad arrestarsi.

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione speciale.

Oggetto di tale Direttiva è la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e dei loro habitat all'interno degli Stati membri europei. La Direttiva contempla altresì elementi di tutela delle specie quali il divieto di qualsiasi forma di cattura o di uccisione. La protezione vale inoltre per tutte le specie migratrici e per le loro aree di riproduzione, muta, svernamento, nonché per le stazioni lungo le rotte di migrazione.

A tal fine, gli Stati membri devono adottare le necessarie misure per preservare, mantenere o ristabilire una determinata varietà e superficie di habitat.

Le aree di particolare importanza per la protezione degli uccelli vanno classificate come Zone di Protezione Speciale.

La direttiva demanda agli Stati membri la individuazione delle:

- Zone di Protezione Speciale (ZPS), relativamente alle specie elencate nell'allegato I alla direttiva;
- Aree di riproduzione, di muta e di svernamento, zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione, relativamente alle specie migratrici non elencate nell'allegato I alla direttiva.

La Commissione europea assicura, attraverso idonee iniziative, che tali zone costituiscano una rete coerente; pertanto, gli Stati membri devono inviare alla Commissione tutte le opportune informazioni.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative per conformarsi alla direttiva, entro 2 anni dalla notifica.

A decorrere dal secondo anno successivo alla notifica, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva.

In Italia, solo nel 1992, si provvede a recepire la direttiva 79/409/CEE, con la legge n°157 dell'11 febbraio 1992 (G.U. n°46 del 25 febbraio 1992). Tale legge stabilisce che:

- entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 25 giugno 1992), le regioni devono provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, le zone di protezione;
- le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministro dell'Ambiente, una relazione sulle misure adottate nel rispetto del punto precedente.

Come si evince, sia la direttiva comunitaria, sia il provvedimento attuativo nazionale, non individuano efficaci strumenti di tutela delle zone di protezione, ciò si verifica, successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (G.U. n° L 206 del 22 luglio 1992), e con il D.P.R. attuativo n° 357 dell'8 settembre 1997 (G.U. N° 248 del 23 ottobre 1997).

La direttiva 92/43/CEE si pone come obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali (elencati nell'allegato I alla direttiva) o delle specie (elencato nell'allegato II alla direttiva). Negli allegati alla Direttiva "Habitat" si riportano complessivamente 198 habitat naturali, 400 specie animali e circa 360 specie vegetali, che per l'Unione Europea devono essere posti a particolari protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione.

La Direttiva "Uccelli" punta a migliorare la protezione di un'unica classe, ovvero gli uccelli. La Direttiva "Habitat" estende per contro il proprio mandato agli habitat ed a specie faunistiche e floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della Direttiva "Uccelli" e quella della Direttiva "Habitat" formano la Rete Natura 2000, ove le disposizioni di protezione della Direttiva "Habitat" si applicano anche alle zone di protezione speciale dell'avifauna.

Le zone speciale di conservazione sono così individuate:

- ogni Stato membro propone un elenco di siti con l'indicazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie locali di cui all'allegato II, presenti nel sito;
- l'elenco viene trasmesso alla Commissione europea entro il triennio successivo alla notifica della direttiva;
- la Commissione definisce, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria (SIC), sulla base degli elenchi degli Stati membri. Successivamente fissa l'elenco dei siti selezionati come SIC; tale elenco deve essere elaborato entro sei anni dalla notifica della direttiva;
- un SIC è designato dallo Stato membro come zona speciale di conservazione entro un termine massimo di sei anni dalla sua definizione da parte della sua Commissione.

L'attuazione della Direttiva "Habitat" è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e di conseguenza anche per l'Italia. Un suo mancato rispetto comporterebbe non solo una denuncia dalla Commissione presso la Corte di Giustizia Europea, ma si ripercuoterebbe negativamente anche sull'assegnazione dei fonti strutturali.

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione ai sensi di Natura 2000 non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L'U.E. è infatti consapevole di come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato a uno sfruttamento sostenibile del territorio. Nell'attuare la Direttiva si dovrà infatti garantire all'interno delle zone di protezione uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura.

L'uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una situazione di grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. E' altresì possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obiettivi di protezione all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000.

La Direttiva prevede delle misure di conservazione; in particolare stabilisce che:

- per un SIC iscritto nell'elenco fissato della Commissione, gli Stati membri adottano le misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie;
- per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono.
- le necessarie misure di conservazione attraverso piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo;
- le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie.

Inoltre, è prevista la Valutazione di incidenza; questa va effettuata per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una modifica del tipo di utilizzo.

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. Per dare attuazione a piani o progetti all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000 o nelle immediate vicinanze di esse, la direttiva "Habitat" prevede una valutazione di incidenza, come anche indicato dall'art. 5 del D.P.R. 08/09/97 n. 357. Prima di realizzare nuovi piani di valenza regionale o progetti (compresa la pianificazione ai diversi livelli, i piani agricoli o forestali) è infatti necessario verificare in che misura questi possano influire negativamente sullo stato naturale all'interno di un sito Natura 2000.

Qualora si preveda che un determinato progetto possa comportare conseguenze negative, l'autorità competente può concedere il permesso solamente qualora si verificano le seguenti condizioni:

- non vi siano alternative accettabili;
- il progetto o il piano siano finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse pubblico (anche economici e sociali);
- il Paese membro adotti misure compensative adeguate.

La Commissione deve essere informata sui procedimenti attuati.

Entro due anni a decorrere dalla sua notifica, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

Il D.P.R. n° 357, in attuazione alla direttiva 92/43/CEE, intende salvaguardare la biodiversità attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazioni soddisfacente degli habitat naturali (elencati nell'allegato A al regolamento) e delle specie della flora e della fauna (indicate negli allegati B, D, ed E).

A tal fine, stabilisce la individuazione delle zone speciali di conservazione nel seguente modo:

- le regioni individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano i tipi di habitat elencati nell'allegato A e le specie indicate nell'allegato B, dandone comunicazione al Ministro dell'Ambiente;
- il Ministro dell'Ambiente formula alla Commissione europea la proposta dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.);
- la Commissione europea provvede a definire l'elenco dei SIC, ed entro sei anni a partire da tale definizione il Ministro dell'Ambiente designa con proprio decreto le zone speciali di conservazione.
- Le misure di conservazione stabilite dalla direttiva 92/43/CEE, sono attuate dal D.P.R. nel modo seguente:

SIC

- entro tre mesi dall'inclusione dei SIC nell'elenco definito dalla Commissione europea, le regioni adottano le opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie.

ZPS

- entro sei mesi dalla designazione delle zone speciali di conservazione, le regioni adottano:
  - o le necessarie misure di conservazione attraverso piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo;
  - o le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato A e delle specie dell'allegato B.

Inoltre è prevista la valutazione di incidenza relativamente ai:

- piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori;
- progetti che per la loro soglia dimensionali non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di tali piani e progetti, devono presentare al Ministro dell'Ambiente (nel caso di piani a rilevanza nazionale o di progetti di competenza nazionale) o alla Regione o altra autorità competente (nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale o di progetti di competenza

regionale) una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano o il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale relazione deve fare riferimento ai contenuti espressi nell'allegato G al D.P.R.

Le autorità alle quali è stata presentata la relazione suddetta, effettuano entro 90 giorni dal suo ricevimento, la valutazione di incidenza.

Il D.P.R. stabilisce anche che tale valutazione, insieme alle altre misure di tutela previste per le zone speciali di conservazione, si applicano anche alle zone di protezione speciale definite dalla legge n° 157 dell'11 febbraio 1992.

Il decreto stabilisce anche che:

- entro due anni dalla data di entrata in vigore (vale a dire entro il 24 ottobre 1997) le regioni presentano al Ministro dell'Ambiente un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione;
- ogni sei anni, a partire dal 2000, il Ministro dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea una relazione sull'attuazione delle disposizioni del regolamento, relativamente alle misure di conservazione, alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie, al monitoraggio.

Per il Molise, la situazione definitiva, allo stato attuale, risulta essere di 14 ZPS e 85 pSIC, per una superficie complessiva pari ad Ha 98.000 di pSIC (22 % del territorio regionale) e pari ad Ha 66.000 di ZPS (15% del territorio regionale) (fonte Regione Molise). Il territorio designato come ZPS, per una superficie di circa Ha 43.500, si sovrappone a quello dei pSIC, facendo salire la superficie di territorio occupata dai siti Natura 2000 a circa 120.500 ettari, pari al 27,4% del territorio regionale (fonte Regione Molise).




Figura 12 -Perimetrazione aree SIC e ZPS

Il parco verrà realizzato al di fuori delle aree facenti parte della Rete Natura 2000, in particolare:

- la torre WTG 04 dista circa 630 m dall'area SIC "Sorgenti e alta valle del fiume Fortore" IT8020010

Vista in oltre la distanza del parco dalle aree ZPS si rende necessaria la Valutazione di Incidenza.

### 3.5.2 AREE IBA

In base a criteri definiti a livello internazionale, una Important Bird and Biodiversity Area (IBA) è un'area considerata un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli selvatici.

Nell'area vasta rispetto al sito di installazione del parco vi sono 4 aree IBA.

- 119 Parco Nazionale d'Abruzzo - solo in piccola parte nel territorio molisano
- 124- "Matese";
- 125- "Fiume Biferno"

- 126- “Monti della Daunia” - solo in piccola parte nel territorio molisano




Figura 13 -Aree IBA

Il parco eolico risulta essere esterno alle aree IBA. L'area IBA più vicina all'impianto risulta l'IBA 126-“Monti della Daunia” da cui dista circa 2000 m, pertanto l'intervento risulta essere compatibile.

### 3.5.3 Zone Umide Ramsar

Le aree umide svolgono un'importante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque e come habitat per la flora e per la fauna. Oggetto della Convenzione di Ramsar sono la gran varietà di zone umide, fra le quali: aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le zone di acqua marina.

Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute ed inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar per l'Italia sono ad oggi 53, distribuite in 15 Regioni, per un totale di 62.016 ettari. In Molise non sono individuate zone umide Ramsar.

L'area di intervento risulta essere esterna alle zone umide Ramsar, pertanto risulta pertanto compatibile.

### **3.6 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)**

Con D.Lgs. 152/2006, e come modificato da dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 es.m.i.).

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

Si ricorda che il Progetto in esame interessa i comuni di Foiano di Val Fortore (BN) ed in misura marginale, solo con riferimento al cavidotto MT interrato per il collegamento dell'impianto con una nuova stazione elettrica di smistamento della RTN, il comune di Montefalcone di Val Fortore.

L'area oggetto di intervento, infine, rientra nelle competenze dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Unit of Management Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.

Il Piano di Bacino ha valore di Piano Territoriale di Settore e costituisce il documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, che deve essere predisposto in attuazione della Legge 183/1989 quale strumento di governo del bacino idrografico.

In particolare, per il bacino interregionale del Fortore si farà riferimento al Progetto di Piano Stralcio adottato con delibera del Comitato Istituzionale n°102 del 29/09/2006. Tale PAI si articola in Piano per l'assetto idraulico e Piano per l'assetto di versante e contiene l'individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, ovvero le aree a pericolosità/rischio idraulico e le aree a pericolosità/rischio di frane, le norme tecniche di attuazione, le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative misure.

Per il bacino dell'ex Autorità di bacino Liri - Garigliano e Volturno, si farà riferimento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di Frane (PSAI - Rf), approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006, Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122 e successivamente con DPCM del 07/04/2011 approvato per i comuni di cui all'allegato B ed al Piano Stralcio Difesa Alluvioni, approvato con D.P.C.M. del 21/11/2001

Gli aerogeneratori non ricadono in aree a pericolosità idraulica nè tantomeno a rischio idraulico; tuttavia, la presenza di una fitta rete idrografica superficiale associata alla natura litologica dei terreni, impone l'adozione comunque di misure cautelative soprattutto dove le aste fluviali, seppur nel loro tratto iniziali, determinano situazioni di diffuso erosione superficiale.

La posizione degli aerogeneratori individuata a suo tempo può essere oggi la dimostrazione di una scelta fatta con accuratezza, in cui furono tenute in debita considerazione le numerose problematiche idrogeologiche con le eventuali interazioni tra le torri e l'ambiente circostante. Allo stato attuale, tenuto conto dell'esistenza di forme dovute ad azioni erosive superficiali sia di tipo lineare che areale, dovute essenzialmente alle precipitazioni meteoriche, è possibile introdurre, lì dove le singole e puntuali situazioni lo richiedano, delle opere di mitigazione le cui finalità riguarderanno la limitazione delle erosioni ed il ruscellamento superficiale disordinato delle acque.

Pertanto, la verifica svolta circa la compatibilità delle opere in progetto rispetto alla tutela della sicurezza idrogeologica dell'area ha consentito di accertare, fatte salve le valutazioni in merito da parte dell'autorità competente, che il Progetto risulti compatibile con le condizioni idrogeologiche del territorio in esame.




Figura 14 - Inquadramento rispetto al PAI

Per quanto concerne i siti in esame, solamente IR Foiano 07 e IR Foiano 10 risultano essere interessati da perimetrazioni di RISCHIO e PERICOLOSITA' FRANA.

In ogni caso nell cartografia sopra riportata si evince che tra i diversi siti oggetto d'esame solo IR Foiano 07 ricade in una perimetrazione di frana complessa riportata dall'IFFI (figure 5.9, 5.10.). ad ogni modo dal rilievo geomorfologico di campagna, non si sono evidenziati segni alcuni di instabilità presente o che possano nel breve e medio periodo determinare situazioni di instabilità localizzate.

### **3.7 VINCOLO IDROGEOLOGICO**

La legge fondamentale forestale, contenuta nel Regio Decreto 3267 del 1923, stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Per proteggere il territorio e prevenire pericolosi eventi e situazioni calamitose quali alluvioni, frane e movimenti di terreno, sono state introdotte norme, divieti e sanzioni.

In particolare l'art. 20 del suddetto R.D. dispone che chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità competente per il nulla-osta.

L'art.21, invece, regola anche le procedure per le richieste delle autorizzazioni alla trasformazione dei boschi in altre qualità di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

L'intervento rientra nelle aree perimetrate dal vincolo idrogeologico, in quanto l'intera superficie del comune di Foiano di Val Fortore è interessata dallo stesso.




Figura 15 - Inquadramento area di impianto rispetto al Vincolo Idrogeologico - Fonte dati : <https://sit2.regione.campania.it/content/vincolo-idrogeologico-della-provincia-di-benevento>

### 3.8 PIANIFICAZIONE LOCALE

#### 3.8.1 PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)

Nel comune di Foiano di Val Fortore è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale e relativo rapporto ambientale per la V.A.S.N.I. con delibera n. 02 della Giunta comunale del 10/01/2020.




Figura 16 - Inquadramento su Piano Urbanistico Comunale (LR.16 del 22/12/20004 e s.m.i. – Regolamento di Attuazione n°5 del 04/08/2011 – BURC n°53 dell’08/08/2011

#### 3.8.2 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)

Il comune di Montefalcone di Val Fortore è interessato esclusivamente dalla realizzazione del cavidotto MT di collegamento alla stazione elettrica esistente Terna, il cavidotto sfrutterà il tracciato del cavidotto di connessione esistente che è localizzato in area agricola E.

#### 3.8.3 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art 12 del Decreto Legislativo n° 387/ 03 si precisa quanto segue:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela

dell'ambiente di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che il corretto inserimento del Progetto nel contesto paesaggistico in cui si inserisce, che tiene conto degli elementi sia antropici che naturali che lo caratterizzano, è stata effettuato nello specifico documento GK-EN-C-FV-TB-ET-0053-00 -Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al PPR ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Pertanto, l'area risulta idonea all'installazione di impianti eolici e più in generale di impianti da fonti rinnovabili.

## **4 ANALISI DELLE ALTERNATIVE AL PROGETTO**

---

La redazione progettuale di un impianto eolico è costituita dall'identificazione del sito di interesse e da una valutazione tecnica di dettaglio, che comprenda il puntuale monitoraggio della ventosità del sito, la valutazione dei vincoli progettuali, specialmente sotto il profilo ambientale, anche in termini di conformità alle norme, procedure e linee guida regionali applicabili, nonché da valutazioni più propriamente di carattere tecnico-operativo e gestionale conseguenti alle favorevoli condizioni anemologiche ed infrastrutturali del settore di intervento.

Tale processo porta all'individuazione di una serie di opzioni progettuali, che includano alternative per layout e tracciati, dimensioni e taglie degli aerogeneratori da insediare.

Il progetto di realizzazione di un nuovo impianto integrale ricostruzione da fonte eolica nel comune di Foiano di Val Fortore (BN) è proposto dalla società Edison Rinnovabili SpA ("ERIN", già E2i Energie Speciali), di seguito la Società o la proponente, facente parte del Gruppo Edison S.p.A., con sede legale in Milano - Foro Buonaparte n. 31.

Si fa rilevare che la società proponente., ai fini di una generazione distribuita e bilanciata sul territorio in termini ambientali e socio economici, ritiene che gli impianti eolici debbano essere realizzati con un adeguato numero di aerogeneratori, in relazione alle disponibilità del territorio interessato dall'iniziativa.

Edison è presente sullo scenario nazionale ed internazionale ed è uno dei primi operatori nazionali nel settore della produzione di energia elettrica da energie rinnovabili operando anche attraverso la società Edison Rinnovabili di cui possiede il 51%.

Edison Rinnovabili gestisce circa 1 GW di impianti eolici suddivisi in oltre 48 siti con 679 aerogeneratori (di seguito, WTG, acronimo di Wind Turbine Generator) e ca. 100 MW di impianti fotovoltaici in oltre 60 siti.

La Società è dotata di un Sistema di Gestione Integrato dell'Ambiente e della Sicurezza e ha ottenuto la Certificazione alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e ISO 45001

Alternativa zero La prima opzione, ovvero l'alternativa zero, è quella della non realizzazione dell'impianto, ovvero quella di lasciare in esercizio un impianto costituito da 3 impianti con turbine modello Enercon E40 600 kW/WTG, realizzati negli anni 2000/2001, e da un secondo gruppo, costituito da 2 sezioni con turbine modello Vestas V52 850 kW/WTG, realizzati negli anni 2011-2012.

Attualmente sono in esercizio 47 turbine eoliche per una potenza totale di 33,2 MW.

E' ragionevolmente ipotizzabile che in assenza dell'intervento proposto, a fronte della conservazione dell'attuale quadro ambientale di sfondo, si rinuncerà all'opportunità di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che determinerà una riduzione del numero di turbine installate a fronte di un

incremento di energia prodotta, con conseguente perdita dei benefici socioeconomici e ambientali sottesi dall'intervento.

La non realizzazione dell'impianto risulta in contrasto con gli obiettivi che il nostro Paese è intenzionato a raggiungere in relazione all'accordo siglato dalla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, oltre a quelli previsti dal piano sulla Strategia Energetica Nazionale del 2017, che prevede tra l'altro una progressiva de-carbonizzazione al 2030, e la relativa dismissione delle centrali termoelettriche alimentate a carbone sul territorio nazionale, e conseguente incremento della produzione da fonte rinnovabile. Tale incremento deve tener conto anche del progressivo incremento della domanda di energia elettrica, come emersa dal report trimestrale dell'Enea "Analisi trimestrale del sistema energetico italiano" relativo al II trimestre 2018, dalla quale si evince che in riferimento ai primi sei mesi dell'anno 2018 la domanda elettrica risulta complessivamente in aumento rispetto allo stesso periodo 2017, di circa 1,2 TWh (+0,8%).

Nel trimestre di analisi, a fronte di una domanda sostanzialmente stabile sui livelli 2017 (-0,2 TWh), il saldo import-export è aumentato di circa 1,2 TWh (+13%) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

L'aumento dell'import risulta quindi in contrasto con gli obiettivi di Strategia Energetica Nazionale del 2017, che prevedono invece una sostanziale riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030.

La non realizzazione dell'opera comporta anche effetti in termini di occupazione, necessaria alla costruzione dell'impianto, ma anche legata alla manutenzione e alla sua conduzione in fase di esercizio, oltre che alla fase di dismissione. Dal punto di vista occupazionale si rinunciarebbe tra l'altro alla possibilità di creare nuove figure professionali legate alla gestione tecnica del parco eolico nella fase di esercizio.

Inoltre, gli aerogeneratori di grossa taglia e di ultima generazione, proposti in progetto, permettono di sfruttare al meglio la risorsa vento presente nell'area, così da rendere produttivo l'investimento.

In definitiva, la non realizzazione dell'opera e quindi il mantenimento dello stato attuale significherebbe rinunciare a tutti i vantaggi e le opportunità esposti in precedenza e che hanno risvolti sia livello locale ma anche nazionale e sovra-nazionale. In particolare si rinunciarebbe a evidenti vantaggi dal punto di vista occupazionale, energetico e ambientale (in termini di riduzione delle emissioni di gas serra) a fronte di impatti accettabili e completamente reversibili.

#### Alternativa localizzativa

Dal punto di vista localizzativo, l'area interessata dall'intervento presenta alcune peculiarità di cui si è tenuto conto nella scelta dell'assetto dell'area di intervento:

- Gli aerogeneratori distano almeno 400 m da edifici rurali abitati
- Non ha interazioni dirette con le componenti tutelate dal Piano Paesaggistico
- L'area presenta caratteristiche anemologiche idonee alla realizzazione dell'impianto
- Gli aerogeneratori sono sufficientemente lontani da strade statali e provinciali
- Area interessata dalla presenza di turbine eoliche

Riteniamo evidente che difficilmente possono essere trovate aree con caratteristiche di idoneità tali e pertanto risulta molto difficile proporre una alternativa localizzativa.

#### Studio del Layout di impianto

La definizione del layout di impianto si è basata sul rispetto di criteri che hanno guidato l'analisi progettuale sono orientati al fine di minimizzare il disturbo ambientale dell'opera e si distinguono in:

Criteri di localizzazione;

Criteri strutturali.

I criteri di localizzazione del sito hanno guidato la scelta tra varie aree disponibili in località diverse del comune. Le componenti che hanno influito maggiormente sulla scelta effettuata sono state:

verifica della presenza di risorsa eolica economicamente sfruttabile;

disponibilità di territorio a basso valore relativo alla destinazione d'uso rispetto agli strumenti pianificatori vigenti;

basso impatto visivo;

esclusione di aree di elevato pregio naturalistico;

viabilità opportunamente sviluppata in modo da ridurre al minimo gli interventi su di essa;

vicinanza di linee elettriche per ridurre al minimo le esigenze di realizzazione di elettrodotti;

esclusione di aree vincolate da strumenti pianificatori territoriali o di settore.

I Criteri strutturali che hanno condotto all'ottimizzazione della disposizione delle macchine, delle opere e degli impianti al fine di ottenere la migliore resa energetica compatibilmente con il minimo disturbo ambientale sono stati:

Disposizione degli aerogeneratori in prossimità di tracciati stradali già esistenti che richiedono interventi minimi o nulli, al fine di evitare in parte o del tutto l'apertura di nuove strade;

Scelta dei punti di collocazione per le macchine, gli impianti e le opere civili in aree non coperte da vegetazione o dove essa è più rada o meno pregiata;

Distanza da fabbricati maggiore di 400 m;

Condizioni morfologiche favorevoli per minimizzare gli interventi sul suolo, escludendo le pendenze elevate (max 5-10%); sarà mantenuta una adeguata distanza tra le macchine e scarpate ed effluvi;

Soluzioni progettuali a basso impatto quali sezioni stradali realizzate in massicciata tipo con finitura in ghiaietto stabilizzato o similare;

Percorso per le vie cavo interrato adiacente al tracciato della viabilità interna per esigenze di minor disturbo ambientale, ad una profondità minima di 1,0 m.

La definizione del layout ha tenuto conto della pianificazione urbanistica e territoriale dell'area in relazione agli strumenti in vigore, oltre che alla normativa in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili. In particolare la definizione del posizionamento delle torri ha tenuto conto delle Linee Guida contenute nella D.G.R. n.621 del 2011 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise" e la DGR n.187/2022 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010" nelle quale sono individuate le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise, oltre che alla pianificazione ambientale preesistente (Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, aree IBA).

In merito al posizionamento delle torri, al fine di evitare il cosiddetto effetto selva, è stata rispettata la distanza minima tra gli aerogeneratori di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele.

Si è ritenuto opportuno rivalutare il parco in progetto attuando sia una riduzione del numero di aerogeneratori rispetto al parco eolico attualmente in esercizio, sia una delocalizzazione di alcuni di essi, al fine di minimizzare ulteriormente gli impatti. Infine, il nuovo layout è stato ottenuto ottimizzando l'integrazione con il paesaggio.